SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 settembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2010.

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 ed emissione integrativa di carte valori postali celebrativi del Cinema Italiano e della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 2010 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2010 carte valori postali celebrative del Cinema italiane e della Pattuglia acrobatica nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, come modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 giugno 2010 e 9 luglio 2010, sono aggiunte le parole:

«*aa)* francobolli celebrativi del Cinema italiano;

bb) francobolli celebrativi della Pattuglia acrobatica nazionale».

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Ministro,* ad interim *dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 50.

10A10988

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ARAN Sicilia - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.Ra.N. Sicilia (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.Ra.N. Sicilia (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 388

10A10989

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 2010.

Provvedimento di chiusura della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Forza Azzurri».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2010 che ha affidato al Consorzio Lotterie Nazionali la gestione transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto l'atto di convenzione del 31 maggio 2010 che, in attuazione del decreto direttoriale in pari data, ha definito le regole per la realizzazione delle gestione transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea ed è stato approvato con decreto direttoriale del 1 giugno 2010;

Visto il decreto direttoriale del 21 aprile 2010 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Forza Azzurri» (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2010);

Vista la proposta del concessionario Consorzio Lotterie Nazionali che, ha richiesto la cessazione delle succitate lotterie;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la chiusura della lotteria ad estrazione istantanea «Forza Azzurri».

Art. 2.

I possessori dei biglietti vincenti i premi fissati nei decreti di indizione di cui alle premesse, per ottenere il pagamento dovranno avanzare richiesta con le modalità indicate nei decreti di indizione medesimi e sul retro dei biglietti, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 settembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

10A11139

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 settembre 2010.

Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni per l'anno 2010 per i servizi gestiti in forma associata.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, è riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;

Vista l'ulteriore intesa n. 74 del 29 luglio 2010, con la quale è stato concordato, per l'anno 2010, di fissare nel 6,50% la percentuale riservata al Ministero dell'interno, da destinare alla gestione delle risorse per l'esercizio associato di competenza esclusiva dello Stato, da assegnare a cura del Ministero stesso;

Considerato che per l'anno 2010, con l'intesa n.28 del 6 maggio 2010, le regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Calabria e Sardegna sono state individuate quali destinatarie delle rimanenti risorse statali, mentre, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa, nei territori delle regioni che non sono individuate nell'anno di riferimento si applicano, in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 7, della citata intesa 936/2006, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;

Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 /2004, in base al quale le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo entro il termine del 30 settembre, dell'anno di prima istituzione delle unioni, di quello di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi, e nell'anno di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane, o di nuovi conferimenti;

Tenuto conto, che ai sensi dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dall'anno 2010 lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dalle altre disposizioni di legge;

Ritenuto pertanto, che nel rispetto del citato art. 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009 le risorse statali per il conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane, nella misura attribuita alle comunità montane nell'anno 2009, devono essere accantonate in attesa che vengono individuati i diversi soggetti destinatari dei fondi e le relative modalità;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 289/2004 il quale prevede che le unioni di comuni che svolgono l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Considerato che unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto n. 289/2004, le unioni di comuni trasmettono la richiesta di contributo statale al fine di ottenere l'attribuzione erariale entro il 31 ottobre dello stesso anno;

Considerato, in particolare, il comma 2 dell'art. 5, del decreto n. 289/2004, il quale demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni, nonché la fissazione dei parametri di misurazione del miglioramento dei servizi;

Visto il comma 5 dell'art. 5, del decreto n. 289/2004, in base al quale la quota di contributo di cui al comma 1 del medesimo art. 5 è rideterminata ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata, attestate dalle unioni di comuni.

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello di certificato di cui all'allegato «A», che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni costituitesi a decorrere dal 1° gennaio 2010, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali conferite a decorrere dal 1° gennaio 2010, indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi per i quali non si dispone di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica ed analitica relazione esplicativa, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.

Art. 2.

1. È approvato il modello di certificato di cui all'allegato «B», che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali che percepivano il contributo statale antecedentemente all'anno 2010 attestano eventuali variazioni intervenute in ordine al numero dei comuni che costituiscono le unioni ed in ordine al numero dei servizi gestiti dalle stesse unioni.

2. Per gli ulteriori servizi conferiti in gestione associata a decorrere dal 1° gennaio 2010 e per i nuovi comuni che sempre a decorrere dalla predetta data hanno aderito alla gestione associata dei servizi, le unioni di comuni attesta-

no, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate da ciascuno dei comuni interessati, così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi per i quali non si dispone di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale, corredati da una specifica ed analitica relazione esplicativa, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.

3. Per i servizi per i quali cessa l'affidamento in gestione associata, le unioni di comuni attestano l'avvenuta variazione. Il contributo statale sarà ridotto in misura pari alla quota di contributo assegnato in relazione ai servizi non più gestiti in forma associata.

4. In caso di variazione del numero dei comuni facenti parte dell'unione dei comuni questa ultima attesta quali sono i comuni che dall'anno 2010 sono entrati a far parte dell'unione o ne sono eventualmente usciti.

Art. 3.

1. È approvato il modello di certificato di cui all'allegato «C» che fa parte integrante del presente decreto mediante il quale le unioni di comuni alle quali è stato attribuito per l'anno 2009 il contributo statale calcolato solo in base agli articoli 3 e 4 del citato decreto del Ministro dell'interno n. 289 del 2004, indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate, in relazione ai predetti servizi, da ciascuno dei comuni interessati, così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi per i quali non si dispone di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica ed analitica relazione esplicativa, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.

Art. 4.

1. È approvato il modello di certificato di cui all'allegato «D», che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale, le unioni di comuni svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali nei confronti delle quali, a decorrere dall'anno 2010, deve essere effettuata la rideterminazione triennale del contributo erariale ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289, attestano le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate per i servizi gestiti in forma associata, così come desunte dal rendiconto dell'anno 2009 approvato. La certificazione deve essere compilata e trasmessa dagli enti locali che dall'anno 2007 percepiscono il contributo statale calcolato ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto ministeriale.

2. Ove le spese correnti certificate ai sensi del comma 1 risultino essere inferiori complessivamente di almeno il 10% di quelle certificate in sede di quantificazione ed attribuzione del contributo per l'anno 2007, la quota di contributo spettante a decorrere dall'anno 2010 ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno n. 289 del 2004 è incrementata del 5%.

Art. 5.

È approvato il modello di certificato di cui all'allegato «E» che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali dichiarano e attestano l'effettivo esercizio o meno dei servizi conferiti in gestione associata.

Art. 6.

1. È approvato il modello di certificato di cui all'allegato «F» che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le Unioni di comuni attestano l'esercizio effettivo di servizi di anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico.

Art. 7.

1. Nei modelli di certificato A, B, C, D ed E i servizi sono indicati secondo le denominazioni stabilite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Le spese sono riferite agli interventi, così come individuati nei predetti modelli di certificato.

Art. 8.

1. Le unioni di comuni devono trasmettere i certificati di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Sportello unioni - Piazza del Viminale 00184 Roma, entro il termine del 30 settembre 2010. Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nel 2009 gli enti devono inviare una nota di conferma dei servizi associati. Sono ritenuti validi solo gli atti trasmessi per posta, al tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO A

(per le sole unioni di comuni di nuova costituzione)

PER LE UNIONI DI COMUNI COSTITUITESI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO .... * SVOLGENTI L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI CONFERITE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO ....

UNIONE DEI COMUNI…………………………………………………………………….(Prov. …….)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L'unione dei comuni ..……………………………………………………………….…………
  costituita dai comuni di…………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;
Visti i dati finanziari risultanti dai rendiconti dell'anno……………………;
Tenuto conto della mancanza di dati finanziari relativi alle spese per i servizi conferiti in forma associata;

DICHIARA

Che in base alle attestazioni presentate dai comuni facenti parte dell'unione di comuni …………………………………………………………………………….................................. risulta che, per i servizi conferiti in gestione associata, i predetti enti, secondo i dati rilevati dai rendiconti dell'anno …………** hanno impegnato, per spese correnti e per spese in conto capitale, complessivi euro ……………………….. in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

* inserire l'anno di costituzione dell'unione di comuni

** inserire l'anno antecedente a quello di costituzione dell'unione di comuni

SPESE CORRENTI
Valori espressi in euro

Interventi Correnti / Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Altri	Totale
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
TOTALE						

SPESE IN CONTO CAPITALE
Valori espressi in euro

Interventi per investimenti / Servizi	Acquisizione di beni immobili	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Altri	Totale
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
TOTALE					

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che l'unione dei comuni……..……………………………………..………………….. costituitasi il ……………….……………, non coincide/coincide **(*)** con gli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla regione …..………………………….., con atto n……………**(**)**

BOLLO DELL'ENTE	IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

……………………………………………… lì…………………………..…….

(*) *Barrare la parte che non interessa.*

(**) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni.*

N.B.: Vedi allegato 1

ALLEGATO 1

N.B.: ai fini del pagamento concernente il contributo spettante alle Unioni di comuni si comunica che:

- per le unioni superiori ai 10.000 abitanti come previsto dall'articolo 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999, deve essere trasmesso il conto di tesoreria e il codice fiscale intestato all'unione;

- per le unioni inferiori ai 10.000 abitanti deve essere trasmesso il conto corrente bancario, con i relativi codici CAB e ABI e il codice fiscale intestato all'unione.

ALLEGATO B

VARIAZIONI DEL NUMERO DEI SERVIZI CONFERITI IN GESTIONE ASSOCIATA ALLE UNIONI DI COMUNI E VARIAZIONE DEL NUMERO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLE UNIONI DEI COMUNI.

UNIONE DEI COMUNI…………………………………………………………………….(Prov. …….)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VARIAZIONE DEL NUMERO DEI SERVIZI CONFERITI IN GESTIONE ASSOCIATA ALLE UNIONI DI COMUNI E/O LA VARIAZIONE DEL NUMERO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLE UNIONI DI COMUNI.

- L'unione dei comuni ..………………………………………………………………….…………
  costituita dai comuni di………………………………………………………………………………
  ……..
  ……..
  che dall'anno ……… percepisce il contributo statale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato ed integrato con il decreto ministeriale 1 ottobre 2004, n. 289;

Visti gli articoli 2 e 5, del decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;
Visti i dati finanziari risultanti dal rendiconto dell'anno……………………;

DICHIARA

Che all'unione dei comuni...

a decorrere dal ……………., sono stati conferiti in gestione associata ulteriori servizi in relazione ai quali i comuni facenti parte dell'unione, secondo i dati rilevati dai rendiconti dell'anno ………… hanno impegnato per spese correnti e per spese in conto capitale, complessivi euro ……………….. in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

SPESE CORRENTI

Valori espressi in euro

Servizi / Interventi Correnti	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Altri	Totale
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
TOTALE						

SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori espressi in euro

Interventi per investimenti / Servizi	Acquisizione di beni immobili	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Altri	Totale
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
TOTALE					

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che il servizio ………………………………………………………………..… non è più gestito in forma associata dall'unione di …………………………………. a decorrere dal …………….

Che il/i comune/i di ……………………….…………. è/sono entrato/i a fare parte dell'unione di ……………..…………………….. a decorrere dal …………………

Che il/i comune/i di ………………………….………. non fa/fanno più parte dell'unione di ………………..………………….. a decorrere dal ……..

BOLLO DELL'ENTE	IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

……………………………………………… lì………………………….……..

ALLEGATO C

PER LE UNIONI DI COMUNI COSTITUITESI ENTRO L'ANNO .... CHE HANNO INIZIATO A SVOLGERE L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI NELL'ANNO ....

UNIONE DEI COMUNI………………………………………………………………. (Prov. …….)

<u>AL MINISTERO DELL'INTERNO</u>

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L'unione dei comuni ..……………………………………………………………………… costituita dai comuni di…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. che percepisce dall'anno …….. il contributo statale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 1 ottobre 2004, n. 289, limitatamente alle quote di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto;

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;
Visti i dati finanziari risultanti dai rendiconti dell'anno……………………;
Tenuto conto della mancanza di dati finanziari relativi alle spese per i servizi conferiti in forma associata;

DICHIARA

Che in base alle attestazioni presentate dai comuni facenti parte dell'unione di comuni ……………………………………………………………………………. risulta che, per i servizi conferiti in gestione associata ed effettivamente gestiti nel corrente anno ...., i predetti enti, secondo i dati rilevati dai rendiconti dell'anno …………, hanno impegnato, per spese correnti e per spese in conto capitale, complessivi euro ………………………. in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

* inserire l'anno di costituzione dell'unione di comuni

SPESE CORRENTI
Valori espressi in euro

Interventi Correnti / Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Altri	Totale
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
TOTALE						

SPESE IN CONTO CAPITALE
Valori espressi in euro

Interventi per investimenti / Servizi	Acquisizione di beni immobili	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Altri	Totale
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
TOTALE					

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che per ciascun servizio i comuni hanno utilizzato n. unità di personale come di seguito indicato:

Servizi	N. personale addetto al servizio

Che l'unione dei comuni……..…………………………………….…………………….. costituitasi il ……………….……………, non coincide/coincide **(*)** con gli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla regione …..…………………………., con atto n……………**(**)**

BOLLO DELL'ENTE	IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

…………………………………………… lì…………………………….…….

(*) *Barrare la parte che non interessa.*

(**) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni.*

ALLEGATO D

RIDETERMINAZIONE TRIENNALE DEL CONTRIBUTO ERARIALE NEI CONFRONTI DELLE UNIONI DI COMUNI SVOLGENTI L'ESERCIZIO ASSOCATO DI FUNZIONI COMUNALI.

UNIONE DEI COMUNI…………………………………………………………………….(Prov. …….)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L'unione dei comuni ..………………………………………………………………….…………
  costituita dai comuni di……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………..

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;
Visti i dati finanziari risultanti dai rendiconti dell'anno……………………;
Tenuto conto della mancanza di dati finanziari relativi alle spese per i servizi conferiti in forma associata;

DICHIARA

Che, per i servizi conferiti in gestione associata, l'unione dei comuni, secondo
i dati rilevati dal rendiconto dell'anno ...., ha impegnato, per spese correnti e per spese in conto capitale, complessivi euro ……………………….. in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

SPESE CORRENTI
Valori espressi in euro

Interventi Correnti / Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Altri	Totale
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
TOTALE						

SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori espressi in euro

Interventi per investimenti / Servizi	Acquisizione di beni immobili	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Altri	Totale
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
TOTALE					

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che per ciascun servizio i comuni hanno utilizzato n. unità di personale come di seguito indicato:

Servizi	N. personale addetto al servizio

Che l'unione dei comuni…….………………………………….………………….. costituitasi il ……………….……………, non coincide/coincide **(*)** con gli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla regione …..…………………………., con atto n……………**(**)**

BOLLO DELL'ENTE	IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

……………………………………………… lì………………………….……..

(*) *Barrare la parte che non interessa.*

(**) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni.*

ALLEGATO E

PER LE UNIONI DI COMUNI SVOLGENTI L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

UNIONE DEI COMUNI…………………………………………………………………….(Prov. …….)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI SERVIZI CONFERITI IN GESTIONE ASSOCIATA COME PREVISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 COMMA 4 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448.

- L'unione dei comuni ....
  costituita dai comuni di ....
  ....
  ....

DICHIARA

Che i servizi conferiti in gestione associata sono/non sono effettivamente esercitati secondo quanto indicato nel seguente prospetto:

Servizio	**esercitato ***	**non esercitato ***

* barrare la colonna che interessa

A T T E S T A

Che ai fini dell'effettivo esercizio dei servizi:

è		non è avvenuta		l'approvazione del bilancio;

è		non è avvenuta		l'approvazione del conto consuntivo;

è		non è avvenuta		l'approvazione di una propria dotazione organica;

è stata		non è stata		aperta posizione previdenziale e contributiva a carico dell'Unione e/o c.montana;

viene		non viene		corrisposto il pagamento di stipendi e contributi, senza rimborso ai comuni;

l'unione/ c.montana ha		non ha		la proprietà di beni (mobili ed immobili;)

è		non è avvenuta		l'approvazione di un proprio inventario;

dispone		non dispone		di una propria tesoreria;

* barrare la casella che interessa

BOLLO DELL'ENTE PRESIDENTE SEGRETARIO

_____________________ _______________ _____________

ALLEGATO F

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE (*)

UNIONE DEI COMUNI…………………………………………………………………….(Prov. …….)

DICHIARA

Che i servizi relativi ad anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico sono effettivamente esercitati.

BOLLO DELL'ENTE	PRESIDENTE	SEGRETARIO
____________________	_______________	_____________

(*) La dichiarazione va presentata solo da parte delle Unioni che gestiscono in forma associata il servizio di competenza esclusiva dello Stato.

10A11140

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ORDINANZA 25 giugno 2010.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 2010/2011. (Ordinanza n. 53).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 74, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale «Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami»;

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;

Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, è propria del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza relativa:

alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all'art. 11, comma 4-*ter* del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Visto l'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale «Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità»;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 agosto 2009, n. 74 («Calendario scolastico nazionale per l'anno 2009/2010»), in particolare l'art. 4, concernente l'effettuazione di sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte;

Visto l'art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali «L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo»;

Visto l'art. 7, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 («Educazione in età adulta - Istruzione e formazione»), per il quale «Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati»;

Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2010/2011;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 27 aprile 2010;

Ritenuto di accogliere il citato parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, formulato nell'adunanza del 27 aprile 2010, che attiene - a proposito dello svolgimento di sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte - alla introduzione della seguente previsione: «Ciascuna istituzione scolastica può effettuare una sola sessione speciale di esami per l'anno scolastico»;

Ordina:

Art. 1.

La prova scritta, a carattere nazionale, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l'anno scolastico 2010/2011, per l'intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 20 giugno 2011, con inizio alle ore 8,30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 27 giugno 2011 ed il giorno 2 settembre 2011, con inizio alle ore 8,30.

Art. 2.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l'istruzione degli adulti (Centri territoriali permanenti) può essere effettuato in un'unica sessione speciale, nel mese di gennaio 2011, in data da definirsi dal Ministero. Le istituzioni scolastiche interessate dovranno informarne gli uffici scolastici regionali e gli uffici scolastici delle province autonome i quali avranno cura di chiedere, al Ministero ed all'Invalsi, il testo della prova scritta a carattere nazionale.

Art. 3.

L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2010/2011 ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 22 giugno 2011, alle ore 8,30.

La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 6 luglio 2011, alle ore 8,30.

Art. 4.

Sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte possono essere effettuate anche nel corso dell'anno scolastico. Ciò al fine di venire incontro, nella misura più ampia e partecipata, alle esigenze di coloro che, in età adulta, intendano conseguire i rispettivi titoli di studio. L'individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni di esami è rimessa alle determinazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche, statali e paritarie. Ciascuna istituzione scolastica può effettuare una sola sessione speciale di esami per l'anno scolastico.

Art. 5.

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all'anno scolastico 2010/2011, è il seguente:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre Natale;

il 26 dicembre (domenica);

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio Epifania;

il 25 aprile lunedì dopo Pasqua/Anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del Lavoro (domenica);

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 giugno 2010

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 17

10A11114

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 agosto 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Puma Gold EC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 8 giugno 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 19 marzo 2009 dall'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato HUSSAR EC contenente le sostanze attive iodosulfuron, fenoxaprop-p e l'antidoto agronomico mefenpir dietile;

Visto il decreto del 6 febbraio 2004 di inclusione della sostanza attiva iodosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2013, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della Commissione del 25 settembre 2003;

Visto il decreto dell'11 novembre 2008 di inclusione della sostanza attiva Fenoxaprop–p nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008;

Visto il parere favorevole espresso in data 7 giugno 2010 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto in questione fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fenoxaprop-p in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti che saranno stabiliti a seguito del riesame comunitario della sostanza attiva iodosulfuron metil sodium con scadenza dell'iscrizione in Allegato I stabilita al 31 dicembre 2013;

Vista la nota dell'Ufficio in data 19 luglio 2010, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 24 luglio 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in PUMA GOLD EC;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018 l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PUMA GOLD EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi gli adempimenti che saranno stabiliti a seguito del riesame comunitario della sostanza attiva iodosulfuron metil sodium con scadenza dell'iscrizione in Allegato I stabilita al 31 dicembre 2013.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-1,25-2,5-3-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Torre Srl, in Montalcino-Torrenieri (Siena) e importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst- Francoforte (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13342.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

p. Il direttore generale: NOÈ

ALLEGATO

PUMA® GOLD EC

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI DEL FRUMENTO TENERO E DURO
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

PUMA® GOLD EC

Composizione:

Iodosulfuron-metil-sodium puro	0,79 g (8 g/L)
Fenoxaprop-p-etile puro	6,32 g (64 g/L)
Mefenpir-dietile puro (antidoto agronomico)	2,37 g (24 g/L)
Coformulanti	q.b. a 100 g

Contiene Fenoxaprop – p- etile, poliglicol etere: può provocare una reazione allergica.

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Registrazione n° del del Ministero della Salute

Officine di produzione:
Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst - Francoforte - Germania
Torre S.r.l.- Montalcino - Torrenieri (SI)

Contenuto netto: 1 - 1,25 – 2,5 - 3 - 5 - 10 L

Partita N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Iodosulfuron-metil-sodium 0,79 %, Fenoxaprop-p-etile 6,32 % e Mefenpir-dietile 2,37%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Iodosulfuron-metil-sodium: //
Fenoxaprop-p-etile: (nell'animale da esperimento) passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
Mefenpir-dietile: (nell'animale da esperimento) sintomi aspecifici. Alterazione dei globuli rossi e della funzione epatica. In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con abbondante acqua e sapone; risciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per 15 minuti; non provocare il vomito.
Trattamenti specifici: in caso di ingestione non provocare il vomito, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con circa 4 l di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Evitare l'aspirazione polmonare. Trattamenti sintomatici.
Controindicazioni: derivati dell'adrenalina. Consultare un Centro Antiveleni
Prescrizioni supplementari
Attenzione: la miscela con il coadiuvante BIOPOWER® è irritante per la pelle e con rischio di gravi lesioni oculari.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale. In alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

CARATTERISTICHE
Iodosulfuron-metil-sodium e Fenoxaprop-p-etile vengono rapidamente assorbiti da foglie e radici e traslocati agli apici vegetativi delle infestanti trattate; subito dopo l'assorbimento, bloccano la crescita delle malerbe sensibili.
I sintomi dell'azione del prodotto sono caratterizzati da macchie clorotiche sulle foglie, seguite da necrosi dei germogli e dalla morte delle piante colpite che può avvenire in 4-6 settimane dall'intervento.
Condizioni ambientali favorevoli ad una buona crescita delle infestanti e della coltura accelerano il buon esito del trattamento erbicida.
Efficacia erbicida: PUMA GOLD EC è attivo nei confronti delle seguenti infestanti:
- **Dicotiledoni**

Attaccamano (*Galium aparine*), Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Falsa Camomilla (Anthemis arvensis), Carota selvatica (*Daucus carota*), Centocchio (*Stellaria media),* Erba storna (*Thlaspi arvense*), Miagro (*Myagrum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas),* Ranuncolo dei campi (*Ranunculus arvensis*), Romice *(Rumex crispus)*, Senape (*Sinapis arvensis*), Specchio di Venere (*Legousia speculum-veneris*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Veronica comune (*Veronica persica*), Visnaga maggiore (*Ammi majus).*
Sono, inoltre, mediamente sensibili a PUMA GOLD EC:
Coriandolo fetido (*Bifora radians*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Veronica con foglie d'edera (*Veronica hederifolia*), Viola (*Viola arvensis e tricolor*).
- **Graminacee**

Agrostide *(Apera spica venti)*, Avena (*Avena spp.*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Falaride (*Phalaris brachystachys, P. paradoxa*), Loglio italico (*Lolium multiflorum*).

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 0 6 AGO. 2010

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Epoca di impiego

In post-emergenza del frumento tenero e duro, dalle tre foglie al primo nodo in levata. I migliori risultati si hanno intervenendo su infestanti graminacee dallo stadio di tre foglie al pieno accestimento e su infestanti dicotiledoni allo stadio di due-sei foglie.

Dosi d'impiego: 1,25 l/ha in 200-400 litri di acqua in associazione al coadiuvante BIOPOWER alla dose di 1 l/ha.

Preparazione della poltiglia:

PUMA GOLD EC alla dose stabilita deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito a circa un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; aggiungere BIOPOWER e portare a volume il serbatoio, sempre mantenendo in movimento l'agitatore; eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE:

- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
  - svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  - Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 l per hl di acqua. Risciacquare interamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora e ripetere l'operazione.
  - Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
  - Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, occorre attenersi alla dose riportata in etichetta ed è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su varietà di frumento di recente introduzione, si consiglia un saggio preliminare prima di procedere ad applicazioni estese.

Colture di sostituzione

In caso di fallimento della coltura del frumento trattata con PUMA GOLD EC, è possibile la risemina del frumento sullo stesso appezzamento. Si sconsiglia la semina di altre colture di sostituzione, anche se preceduta da aratura.

Colture in successione

Dopo un trattamento con PUMA GOLD EC si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
La semina o il trapianto di cavolo broccolo, finocchio, lattuga, spinacio dopo la raccolta del frumento è possibile dopo almeno 5 mesi dal trattamento con PUMA GOLD EC, previa aratura profonda. La semina della bietola autunnale è possibile dopo almeno 7 mesi, previa aratura profonda. Tutte le colture sono possibili l'anno seguente al trattamento, previa aratura profonda.
In zone con clima arido, la degradazione biologica del prodotto avverrà con precipitazioni e/o irrigazioni di almeno 100 mm tra il trattamento erbicida e l'impianto di una coltura successiva diversa dal frumento.

COMPATIBILITA'

Si consiglia di effettuare saggi preliminari nel caso di applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: non richiesto

Attenzione:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

BAYER Bayer CropScience

® Marchio registrato

22.07.10

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 0 6 AGO. 2010

10A10951

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Banica Maria Diana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Banica Maria Diana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «nivel III califare, domeniul asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «nivel III califare, domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno 2009 dalla sig.ra Banica Maria Diana, nata a Dragasani (Romania) il 16 settembre 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Banica Maria Diana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10726

DECRETO 23 agosto 2010.

Revoca del decreto 24 luglio 2009 e nuovo riconoscimento, alla sig.ra Florina Adela Rachitan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20/03/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Florina Adela Rachitan nata a Bistrita (Romania) il giorno 5 aprile 1976, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic specializarea Stomatologie» rilasciato in data 21 settembre 2001 con il n. 552 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Hațieganu» Cluj-Napoca - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Visto il proprio decreto in data 24 luglio 2009 con il quale ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 9 novem-

bre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo di «Doctor-medic specializarea Stomatologie», conseguito nella sessione di settembre 2001 presso l'Università «Iuliu Hațieganu» Cluj-Napoca - Romania dalla sig.ra Florina Adela Rachitan nata a Bistrita (Romania) il giorno 5 aprile 1976, cittadina rumena, era stato subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale a scelta del richiedente;

Vista l'ulteriore istanza, in data 5 luglio 2010, e la relativa documentazione ad essa corredata avanzata dall'interessata;

Visto in particolare il certificato in data 22 giugno 2010, prot. n. VII.d/16193/26.05.2010 dell'Autorità competente rumena, che attesta che l'interessata ha svolto in Romania le attività di cui all'art. 36 della direttiva 2005/36/CE per tre anni consecutivi negli ultimi cinque che hanno preceduto il rilascio di detto attestato;

Visto l'art. 43, commi 1 e 2 del richiamato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Ritenute, pertanto, mutate le condizioni a fondamento del richiamato proprio decreto in data 24 luglio 2009;

Considerato che, alla luce della ulteriore documentazione esibita dall'istante, sussistono i requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in possesso dell'interessata;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il proprio decreto in data 24 luglio 2009 di cui in premessa con il quale, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo di «Doctor-medic specializarea Stomatologie», conseguito nella sessione di settembre 2001 presso l'Università «Iuliu Hațieganu» Cluj-Napoca - Romania dalla sig.ra Florina Adela Rachitan nata a Bistrita (Romania) il giorno 5 aprile 1976, cittadina rumena, è stato subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale a scelta del richiedente;

Art. 2.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic specializarea Stomatologie» rilasciato dalla Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» Cluj-Napoca - Romania - in data 21 settembre 2001 con il n. 552 alla sig.ra Florina Adela Rachitan, nata a Bistrita (Romania) il giorno 5 aprile 1976, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 3.

La sig.ra Florina Adela Rachitan è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10901

DECRETO 25 agosto 2010.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva aclonifen revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 22 aprile 2009, relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva aclonifen;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti aclonifen dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 luglio 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° agosto 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva aclonifen revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009;

Considerato che il citato decreto 22 aprile 2009, art. 5, comma 1, fissa al 31 luglio 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva aclonifen la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° agosto 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2009.

Art. 2.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **aclonifen**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012478	LATINO	18/07/2007	ROCCA FRUTTA S.R.L.

10A10950

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Nuova Dimora Soc. coop. a r.l.», in Giugliano in Campania.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2009 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Nuova Dimora Soc. Coop. a r.l.», con sede in Giugliano in Campania (Napoli), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Paolo Castelluccio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 6 luglio 2010 con la quale il commissario liquidatore avv. Paolo Castelluccio rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giovanni Francesco Maffei nato a Napoli il 20 aprile 1973, residente in Napoli, Via Belvedere n. 52, è nominato commissario liquidatore della società «Nuova Dimora Soc. Coop. a r.l.», con sede in Giugliano in Campania (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 24 settembre 2009, in sostituzione dell'avv. Paolo Castelluccio, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10817

DECRETO 29 luglio 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Paolo Diacono Editore – Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2005 con il quale la società «Paolo Diacono Editore - Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Quarzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2008 con la quale è stato nominato commissario liquidatore della società «Paolo Diacono Editore - Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Roma, il rag. Giovanni Saina, in sostituzione dell'avv. Giovanni Quarzo, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2010 con la quale è stata nominata commissario liquidatore della società «Paolo Diacono Editore - Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Roma, la dott.ssa Donatella Pellecchia, in sostituzione del rag. Giovanni Saina, dimissionario;

Visto la nota del 22 giugno 2010 con la quale il commissario liquidatore dott.ssa Donatella Pellecchia, rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Armando Carrescia nato a Lucera (Foggia) il 9 febbraio 1968, con studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28, è nominato commissario liquidatore della società «Paolo Diacono Editore - Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2005, in sostituzione della dott.ssa Donatella Pellecchia, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10818

DECRETO 6 agosto 2010.

Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor. (G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008);

Visto il Programma operativo nazionale (PON) FESR Ricerca e Competitività 2007-2013 per le regioni dell'obiettivo convergenza adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 ed in particolare l'obiettivo operativo 4.2.1.1 «Rafforzamento del sistema produttivo (Azione 1 "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo")» previsto dall'Asse prioritario 2 del medesimo PON;

Ritenuto opportuno definire le condizioni e le modalità per l'attivazione degli interventi in favore di investimenti finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Al fine di promuovere il riposizionamento competitivo del sistema produttivo e la valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo delle imprese, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e successive midificazioni ed integrazioni (nel seguito «Decreto»), i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale.

2. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a € 100.000.000,00 a valere sul PON Ricerca e competitività 2007-2013, destinate a programmi riferiti a unità produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, nell'ambito dell'obiettivo Convergenza. Ai fini dell'attribuzione delle risorse disponibili si tiene, inoltre, conto delle seguenti riserve:

a) almeno il 60%, destinata ai programmi di cui all'art. 4, proposti da piccole e medie imprese;

b) almeno il 20%, destinata ai programmi di cui all'art. 4, riguardanti unità produttive ubicate in uno dei distretti produttivi individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11 maggio 1999, proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, aderiscano ad accordi di collaborazione con altre imprese appartenenti al medesimo predetto distretto produttivo ovvero in favore di programmi proposti da imprese che abbiano sottoscritto, alla medesima predetta data di presentazione della domanda di agevolazioni, un contratto di rete, come disciplinato dall'art. 3, comma 4-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sulla base di quanto previsto in materia dal decreto di cui all'art. 3, comma 4-*ter* 1, del medesimo decreto-legge 10 febbraio 2009.

Le somme che alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 7 comma 2, risultano non utilizzate per ciascuna delle suddette riserve sono riassegnate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande insoddisfatte presentate entro i termini previsti. Ai fini di cui alla precedente lettera *b)*, l'impresa richiedente allega alla domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, copia dell'accordo di collaborazione o del contratto di rete già sottoscritti alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, limitatamente al contratto di rete, già iscritto nel Registro delle imprese alla medesima data.

Art. 2.

Soggetto Gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nel seguito «Soggetto Gestore». Con apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, nel seguito «Ministero», e il Soggetto Gestore sono regolati i reciproci rapporti e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nel seguito indicato «GBER» (General Block Exemption Regulation).

2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005. Al fine di consentire la determinazione della dimensione aziendale, l'impresa richiedente le agevolazioni trasmette, in allegato alla domanda di cui all'art. 7, specifiche dichiarazioni redatte secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; tali dichiarazioni devono essere compilate tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale.

Art. 4.

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale realizzati dall'impresa richiedente, riguardanti una delle seguenti attività:

a) attività di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

b) attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione ATECO, nei limiti indicati nell'allegato n. 1;

c) attività di servizi elencate nell'allegato n. 1. Con riferimento alle attività di cui alla lettera *a)*, in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, come individuate nell'allegato n. 1. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, per industrializzazione dei risultati si intende il programma volto alla realizzazione degli investimenti strettamente collegati allo sfruttamento industriale dei risultati derivanti dal precedente programma qualificato, ai sensi del comma 3, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale. Per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, secondo quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01, si intendono quelle rispettivamente volte:

a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera *b)*;

b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonchè di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purchè tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, così generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto, i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al precedente comma 1 sono considerati qualificati nei seguenti casi:

a) se realizzati in collaborazione con Organismi di ricerca così come definiti dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01. A tal riguardo sono considerati qualificati i programmi di ricerca e sviluppo sperimentale per i quali la collaborazione con l'Organismo di ricerca si sia conclusa da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, come risultante da apposita dichiarazione, che l'impresa richiedente allega alla domanda di cui all'art. 7, rilasciata dall'Organismo di ricerca, nella quale sia attestata la conclusione con esito positivo del programma di ricerca o sviluppo sperimentale e siano descritti altresì i contenuti della collaborazione e i risultati conseguiti;

b) se agevolati sulla base di norme comunitarie, statali e regionali finalizzate alla promozione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sempreché completamente realizzati da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui al presente decreto. A tal fine il programma si intende realizzato alla data dell'ultimo titolo di spesa riferito alle attività oggetto del programma e l'impresa allega alla domanda di agevolazioni di cui all'art. 7:

b.1) copia autenticata dello specifico atto o provvedimento dell'amministrazione concedente o altro soggetto dalla stessa incaricato dal quale risulti la data dell'avvenuta completa realizzazione con esito positivo del programma di ricerca o sviluppo agevolato e l'insus-

sistenza di cause tali da comportare la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della norma agevolativa di riferimento;

b.2) in mancanza della documentazione di cui alla lettera b.1), apposita perizia tecnica giurata, rilasciata da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, o dei periti industriali, attestante la conclusione con esito positivo del programma di ricerca e sviluppo ai sensi della norma agevolativa di riferimento, la relativa data di ultimazione e l'insussistenza di cause tali da comportare la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della medesima predetta norma agevolativa;

c) qualora l'impresa richiedente le agevolazioni, a seguito della realizzazione del programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, abbia depositato domanda di brevetto per invenzione e abbia almeno ottenuto l'emanazione da parte dell'EPO del rapporto di ricerca con esito non negativo prima della data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, come risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai sensi del degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, da allegare alla medesima domanda di agevolazioni.

4. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti una delle seguenti tipologie:

a) realizzazione di nuove unità produttive;

b) ampliamento di unità produttive esistenti;

c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi;

d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

5. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unità produttiva. I programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva ubicata nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Sicilia, Puglia e Calabria). Per unità produttiva si intende una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

6. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo delle spese ammissibili non sia inferiore a € 1.500.000,00 e non sia superiore a € 25.000.000,00.

7. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 7. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi per i quali esistano titoli di spesa riferiti alle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 5, ivi compresi quelli relativi ad acconti e, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, a canoni di leasing, antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Non sono considerate, ai fini dell'individuazione della data di avvio a realizzazione, le spese riguardanti studi preliminari di fattibilità. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.

8. I programmi devono essere realizzati nei tempi, non superiori a 36 mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque entro il 30 giugno 2015. Il termine per l'ultimazione decorre dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 4. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il Soggetto Gestore può disporre una proroga, previa acquisizione del parere del Ministero, non superiore a dodici mesi, del termine di ultimazione del programma. La data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili. Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data è compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine. Ciò, comunque, a condizione che le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procederà alla revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione, anche nella forma di locazione finanziaria, di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le relative spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del programma;

b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma d'investimento. A tale riguardo, la superficie destinata ad uffici può essere ritenuta ammissibile nella misura di 25 mq per addetto;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, esclusi i mezzi di trasporto targati, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;

d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

Le predette spese ammissibili, qualora non riferite ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzate. Le spese relative a «commesse interne» sono ammissibili limitatamente alle voci di spesa di cui alla lettera *c)* e ai programmi informatici di cui alla lettera *d)*.

2. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse al programma d'investimento, ai sensi dell'art. 26 del GBER. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun programma d'investimento. Le spese ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di

consulenza prestati da consulenti esterni. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

3. Nel caso in cui l'acquisizione delle immobilizzazioni avvenga attraverso la locazione finanziaria, la spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati entro il termine di ultimazione del programma e al netto degli interessi. Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere alla sua scadenza l'obbligo di riscatto dei beni. Per quanto riguarda l'acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il relativo contratto deve prevedere il proseguimento della locazione per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, a decorrere dalla data prevista di ultimazione del programma di investimento.

4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

6. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine l'impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

7. In relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, ai fini dell'ammissibilità di dette spese, la spesa deve risultare da apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati e la conformità dei fabbricati alle vigenti normative.

8. Ai fini dell'ammissibilità delle spese si tiene conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.

9. Le spese relative alle attrezzature di cui al comma 1, lettera *c)*, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché tali unità produttive siano ubicate in territori ammissibili e alle seguenti condizioni:

a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;

b) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti e attrezzature»;

c) vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;

d) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978 e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;

e) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);

f) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;

g) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere al Soggetto Gestore una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

h) il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità d'aiuto prevista per le suddette diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per

l'area in cui è localizzata l'unità produttiva oggetto del programma, le agevolazioni saranno calcolate applicando l'intensità di aiuto relativa a quest'ultima.

10. L'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi,. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco.

11. La realizzazione del programma di investimenti o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto «contratto chiavi in mano», fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:

a) il contratto «chiavi in mano» dovrà contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni decreto 23 luglio 2009; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazione;

b) al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo le note categorie di spesa (suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature ed eventuali servizi di consulenza), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;

c) il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o del Soggetto gestore o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;

d) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione (modello di convenzione OCSE-art. 5) in Italia ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto.

L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne informazione nella documentazione allegata alla domanda di agevolazioni ovvero, avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalità una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione al Soggetto gestore, illustrandone le ragioni. Il Soggetto Gestore, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati.

Art. 6.

Forma e intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di contributo in conto impianti, ovvero contributo alla spesa con riferimento alle spese per consulenza e canoni di leasing, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dagli articoli 13 e 26 del GBER rispettivamente per gli aiuti a finalità regionale e per gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Le intensità delle agevolazioni non possono essere superiori a quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-013. Con riferimento all'acquisizione dei servizi di consulenza, di cui all'art. 5, comma 2, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 50% delle relative spese, per tutte le PMI e le aree territoriali ammissibili. Le suddette intensità massime sono espresse in equivalente sovvenzione lordo che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

2. Il finanziamento agevolato, che deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie, è concesso, nella misura prevista nell'allegato n. 1 in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili, a valere sul fondo rotativo appositamente costituito presso il Soggetto gestore, ha una durata massima di 8 anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso di attualizzazione e rivalutazione vigente alla data di concessione delle agevolazioni, e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.

3. Ad integrazione del finanziamento agevolato di cui al comma 2, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 5, è riconosciuto un contributo nella misura necessaria al raggiungimento dell'intensità massima espressa in equivalente sovvenzione lordo di cui al comma 1, riportata nell'allegato n. 1. Ai fini del calcolo delle agevo-

lazioni, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate al momento della concessione. L'impresa richiedente indica, quindi, nella domanda di agevolazioni le spese relative agli investimenti da realizzare e la suddivisione delle stesse per anno solare. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione di cui al comma 2.

4. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal GBER. L'ammontare del finanziamento agevolato e del contributo così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili riguardanti le immobilizzazioni e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione.

6. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d'investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa a «sportello».

2. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un solo programma di investimenti. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. La domanda di agevolazioni può essere presentata a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sino al duecentodecimo giorno dalla medesima data.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese richiedenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunicherà l'avvenuto esaurimento delle risorse e il Soggetto gestore restituirà alle imprese istanti che ne facciano richiesta, e le cui domande di agevolazione non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata, a loro spese.

4. La domanda di agevolazione deve essere compilata esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; la stampa della domanda, il cui fac simile è riportato nell'allegato n. 2, deve essere presentata, pena l'invalidità, unitamente agli allegati previsti al comma 5, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *j)* e *k)*, entro e non oltre sette giorni dalla data di trasmissione elettronica della domanda, a mezzo raccomandata a/r, al Soggetto gestore. Quale data di presentazione della domanda si assume la predetta data di trasmissione elettronica.

5. Alla domanda di cui al comma 4 devono essere allegati:

a) descrizione tecnica del programma di investimenti proposto che riporti i contenuti previsti nell'allegato n. 3;

b) Business Plan, redatto sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato n. 4;

c) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

d) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

e) preventivi di spesa dei beni oggetto del programma di investimenti da realizzare, corredati delle specifiche tecniche e delle relative caratteristiche di funzionamento;

f) documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della domanda;

g) dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2007, n. 106;

h) ulteriori dichiarazioni e documentazioni previste dal presente decreto, ivi compresa quelle necessarie per la dimostrazione da parte delle grandi imprese dell'effetto incentivante di cui all'art. 8, comma 2;

i) bilanci, relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che a tale data non dispongono ancora di un bilancio, situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa;

j) certificato di iscrizione al registro delle imprese, completo di vigenza ed elenco soci;

k) documentazione necessaria per la richiesta, da parte del soggetto gestore, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, qualora l'importo delle agevolazio-

ni sia superiore a 154.937,07 euro. Tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, secondo le modalità fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre 1998. In luogo o ad integrazione di detto certificato può essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa). Rimane ferma la facoltà dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra, dandone tempestiva e formale comunicazione al Soggetto Gestore.

Gli allegati di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *i)* devono essere forniti solo per via elettronica. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Art. 8.

Istruttoria dei programmi e concessione delle agevolazioni

1. Il Soggetto Gestore, effettua l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'attività istruttoria è preliminarmente finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto. Nel caso di insussistenza dei predetti requisiti e condizioni di ammissibilità, il Soggetto Gestore provvede al rigetto della domanda, dandone comunicazione all'impresa interessata, in applicazione dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

2. Il Soggetto Gestore, verificata la regolarità formale e la completezza della domanda di agevolazioni, comunica al Ministero, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, l'ambito di intervento del programma di investimenti proposto. Il Ministero, sulla base della predetta comunicazione, verifica la rispondenza del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazioni alle finalità degli interventi di cui al presente decreto e, in particolare, alla coerenza con quanto previsto all'art. 4, avvalendosi, a tal fine, di un esperto esterno ovvero, per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili per un importo superiore a 5.000.000,00 euro (cinquemilioni/00 di euro), di un panel di tre esperti esterni, scelti dal Ministero medesimo tra quelli iscritti all'albo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006 e ss.mm.ii.

L'attività istruttoria riguarda:

a) la solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente;

b) la validità tecnica del programma, con particolare riguardo alle caratteristiche dei risultati della ricerca o dello sviluppo sperimentale che si intende industrializzare, agli obiettivi tecnico-produttivi di industrializzazione, ai tempi previsti di realizzazione, all'impatto economico e occupazionale del programma nonché alle ricadute dello stesso sul mercato di riferimento e ai suoi effetti sulla capacità competitiva dell'impresa richiedente;

c) il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali, alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni;

d) l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate che alla soglia minima e massima ammissibile;

e) la determinazione dell'agevolazione nella misura prevista dal presente decreto e nel rispetto delle condizioni previste dal GBER.

Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, il Soggetto Gestore provvede, inoltre, a verificare l'effetto incentivante delle agevolazioni, come previsto dall'articolo 8 del GBER, acquisendo la documentazione utile a dimostrare uno o più dei seguenti aspetti del programma d'investimento:

un incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, delle dimensioni del programma;

un'estensione rilevante, per effetto delle agevolazioni, della portata del programma;

un incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma;

una riduzione significativa dei tempi di realizzazione del programma oggetto delle agevolazioni;

la mancata realizzazione del programma proposto, in assenza di agevolazioni.

3. Nel corso dell'istruttoria il Soggetto Gestore può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell'istruttoria. Tali richieste sono comunicate con una specifica nota alla quale l'impresa stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Allo scopo di consentire il rispetto dei termini fissati per il completamento dell'istruttoria, le precisazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall'impresa entro e non oltre il termine perentorio individuato dal Soggetto Gestore; in caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e il Soggetto Gestore stesso ne dà immediata e motivata comunicazione all'impresa interessata.

4. L'istruttoria del Soggetto Gestore si conclude, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa, con un giudizio motivato, positivo o negativo, tenuto altresì conto della verifica di rispondenza del programma da parte del Ministero ai sensi del comma 2. Entro il predetto termine, il Soggetto Gestore comunica al Ministero le risultanze dell'attività istrut-

toria. In caso di esito positivo dell'attività istruttoria, il Ministero, entro 30 giorni dalla comunicazione del Soggetto Gestore, adotta e trasmette all'impresa interessata, il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione delle spese ammissibili, delle spese ritenute non ammissibili, e delle agevolazioni concedibili nonché gli obblighi e gli impegni a carico dell'impresa stessa. Copia del suddetto provvedimento è trasmesso altresì al Soggetto Gestore. In caso di esito negativo dell'attività istruttoria, il Ministero provvede, entro il medesimo predetto termine di 30 giorni dalla comunicazione del Soggetto Gestore, al motivato rigetto della domanda, dandone comunicazione all'impresa interessata. Avverso le predette comunicazioni i soggetti interessati potranno proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento delle stesse. Il Soggetto Gestore, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione a favore dell'impresa beneficiaria, provvede a stipulare con la stessa un contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria.

Art. 9.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto Gestore alle imprese dovrà avvenire sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a lotti funzionali di investimenti ciascuno non inferiore al 20% delle spese ammissibili complessive.

2. La prima quota delle agevolazioni, nella misura massima del 30% dell'ammontare del contributo concesso di cui all'art. 6, comma 3, può, su richiesta dell'impresa beneficiaria, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario. Tale anticipazione sarà recuperata dal Soggetto Gestore in quote proporzionali al contributo via via maturato sui singoli SAL presentati dall'impresa.

3. Il rapporto tra le agevolazioni erogate ed il totale delle agevolazioni previste per il programma, non dovrà essere superiore al rapporto tra la quota versata del contributo finanziario a carico dei soggetti beneficiari, a copertura degli investimenti ed il totale del contributo finanziario stesso.

4. Sulle singole erogazioni di contributo in c/impianti il Soggetto Gestore opererà una ritenuta del 10%, che dovrà essere versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma degli investimenti ed il funzionamento degli impianti.

5. Entro quarantacinque giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna richiesta di erogazione regolare e completa, il Soggetto Gestore, previo sopralluogo presso l'azienda beneficiaria e verifica di ammissibilità delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e congruità, provvede ad erogare le quote di contributo e di finanziamento spettanti, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, così come attestato con l'elenco di cui al precedente articolo 5, comma 10 che dovrà essere allegato alla documentazione di spesa, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili in sede di concessione provvisoria delle agevolazioni; infine, contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Bando Industrializzazione - DM 23 luglio 2009. Spesa di euro …… dichiarata per la …(prima, seconda)… erogazione del prog. n. …… ».

6. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, l'impresa presenta al Soggetto Gestore, in relazione a ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa:

a) la documentazione della spesa consistente nella duplice copia delle fatture di acquisto;

b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica intendendo per tali beni quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);

c) duplice copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in «conto fornitura»;

d) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero delle copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facoltà del Soggetto Gestore di ottenere l'esibizione dei documenti originali;

e) la dichiarazione congiunta resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio Sindacale, mediante la quale - con riferimento ad un allegato ed analitico elenco, nel quale siano trascritti i dati delle fatture, via via pagate per la realizzazione del programma degli investimenti, fatture da consegnare in copia come previsto sub *a)* - sia attestato:

(1). che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti indicati nel programma di cui all'art. 4 del presente decreto;

(2). che i beni acquistati o realizzati fanno parte del patrimonio della Società Beneficiaria;

(3). che le fatture, ivi indicate, sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati «in conto fornitura»;

(4). che per tali fatture non è mai stato riconosciuto, né sarà riconosciuto alcuno sconto;

(5). che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;

f) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza della Impresa Beneficiaria che contenga «la dicitura antimafia» e dal quale risulti che la Impresa Beneficiaria non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, né ad amministrazione controllata o straordinaria;

g) l'originale della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) della Impresa Beneficiaria;

h) i certificati di residenza di tutti gli Amministratori della Impresa Beneficiaria affinché il Soggetto Gestore, così come prescritto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dai decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito in legge 23 marzo 1995, n. 95, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, possa chiedere l'aggiornamento delle informazioni antimafia eventualmente necessarie per le erogazioni delle singole quote delle agevolazioni;

i) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento del contributo finanziario a carico del soggetto beneficiario;

j) copia della documentazione di cui ai precedenti punti *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*.

Copia della documentazione di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* deve essere fornita anche per via elettronica.

Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del Soggetto Gestore e del Ministero per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione di cui all'art. 4, comma 8.

7. L'impresa è tenuta a trasmettere l'ultimo SAL, entro novanta giorni dall'ultimazione del programma. Con la presentazione del SAL finale l'impresa comunica la data di ultimazione.

Art. 10.

Variazioni

1. Eventuali variazioni del programma o dell'impresa beneficiaria devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto Gestore, fornendo una documentata motivazione. Fino a quando le variazioni non siano state approvate, il Soggetto Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni. Qualora le predette variazioni riguardino aspetti sostanziali del programma agevolato, ai fini delle relative valutazioni, il Soggetto Gestore si avvale degli esperti incaricati ai sensi dell'art. 8, comma 2.

2. Il subentro di un nuovo soggetto beneficiario è ammissibile solo se conseguente a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al soggetto richiedente e/o beneficiario ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. Ai fini del subentro:

a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dall'impresa richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;

b) il Soggetto Gestore verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;

c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui al precedente art. 3, comma 2. e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;

d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio, ovvero triennio per le PMI, d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante.

Art. 11.

Monitoraggio, ispezioni, controlli

1. In ogni fase del procedimento il Soggetto Gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dalla comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 3, provvede ad inviare al Soggetto Gestore, con cadenza semestrale e fino al quinto, ovvero al terzo, nel caso di PMI, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata,

incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.

3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

4. Le imprese beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Soggetto Gestore e dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero nonchè da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (CE) 1083/2006, nonché dagli articoli 13 e 16 del regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi delle imprese beneficiarie in merito alle suddette attività di verifica saranno contenute nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 8. Le imprese beneficiarie sono tenute, inoltre, ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006.

Art. 12.

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico ed i relativi contratti di finanziamento risolti dal Soggetto Gestore sia in caso di cessazione definitiva dell'attività per la quale siano state concesse sia nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti. Il Soggetto Gestore provvede a recuperare i contributi e i finanziamenti erogati, comprensivi delle penalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Inoltre, sono revocate le agevolazioni e risolti i relativi contratti qualora l'impresa beneficiaria:

a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «*de minimis*», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;

e) non porti a conclusione entro il termine stabilito il programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e proroghe autorizzate dal Soggetto Gestore;

f) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma degli investimenti, senza l'autorizzazione del Soggetto Gestore, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti; sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, fermo restando il mantenimento dell'attività economica per il periodo minimo previsto al successivo punto *g)*;

g) alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero trasferisca l'attività produttiva in un ambito territoriale diverso prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

h) non consenta i controlli del Soggetto Gestore o del Ministero circa l'andamento dell'attività sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti;

i) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Ministero;

j) sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti ovvero tre anni per le PMI;

k) non impieghi capitale proprio o mezzi finanziari privi di agevolazioni in misura almeno pari al 25% di quanto necessario per l'effettuazione degli investimenti;

l) applichi nei confronti dei dipendenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che regolamenta i rapporti di lavoro, condizioni inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona;

m) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione e/o nel contratto e finalizzata a garantire che le agevolazioni concesse siano correttamente impiegate per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 69

ALLEGATO *1*

Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore

I programmi di investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, di cui alle classi 35.1 e 35.3 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 50 MW elettrici.
A tal fine:

a) per fonti rinnovabili si intendono: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
c) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorità medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5% in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'articolo 6, comma 5 del presente decreto, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni;
d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purché gli stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Cantieristica navale: così come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata sulla G.U.U.E C260 del 28/10/2006.

Industria carboniera: così come individuata nel Regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di stato all'industria carboniera, pubblicato sulla G.U.C.E. L205 del 02.08.2002.

Fibre sintetiche: attività relative a:

a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;

b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Elenco delle attività di servizi ammissibili

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto

61- Telecomunicazioni, ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da

quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche e integrazioni

Informatica e attività connesse, limitatamente a:

a) produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (rif. 62.0) , ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;

b) elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web (rif. 63.1);

c) edizione di software (rif. 58.2);

d) pubblicazione di elenchi e mailing list (rif. 58.12);

e) riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale (rif. 33.12.5);

f) riparazione e manutenzione di computer e periferiche (rif. 95.11.0);

g) attività dei disegnatori grafici di pagine web (rif. 74.10.21).

72 - Ricerca scientifica e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico

Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente a:

a) ricerche di mercato (rif. 73.20), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export

b) attività di consulenza gestionale (rif. 70.2), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti

c) attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici (rif. 71.1), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate

d) consulenza in materia di sicurezza (rif. 74.90.2)

e) attività dei disegnatori tecnici (rif. 74.10.3)

f) collaudi e analisi tecniche (rif. 71.20) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa

g) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (rif. 74.20.2) e attività di aerofotografia (rif. 74.20.12)

h) attività di imballaggio e confezionamento (rif. 82.92)

i) design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (rif. 74.10.1 e 74.10.9)

j) attività dei call center (rif. 82.20)

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente a:

a) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (rif. 38.1 e 38.2), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale

b) raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 37.00.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale

MISURA DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO IN PERCENTUALE DELLE SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' D'AIUTO ESPRESSA IN EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

Territori	P.I.		M.I.		G.I.	
Calabria, Puglia, Campania e Sicilia	**Intensità d'aiuto (ESL)**	**Finanz. Agevolato**	**Intensità d'aiuto (ESL)**	**Finanz. Agevolato**	**Intensità d'aiuto (ESL)**	**Finanz. Agevolato**
	50%	25%	40%	35%	30%	45%

ALLEGATO 2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
(DM23 LUGLIO 2009 G.U. n. 278 del 28/11/2009)

Spett. le
INVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.
BU IMPRESA
Funzione Valutazione
Via Calabria, 46
00187 Roma

Il sottoscritto ....………………................. in qualità di legale rappresentante della .... denominazione.…………......... .... forma giuridica ……….............., .con sede legale in ...., prov. ...., CAP ....
via e n. civ. ....…………….................................., tel. .... fax ......…......................
CF………...….........................P. I.V.A. ....…
....

quale soggetto proponente la Domanda di ammissione alle agevolazioni, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 luglio 2009, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che la società proponente:

a) è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese;
b) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essendo in stato di liquidazione volontaria e non essendo sottoposta a procedure concorsuali;
c) si trova in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f) non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della Domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
g) ha restituito le agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico un ordine di recupero;
h) non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.214 del 9 agosto 2008 (Regolamento GBER).

DICHIARA INOLTRE

⇒ che la società proponente non ha beneficiato né beneficerà, per il programma di investimento oggetto della presente Domanda di ammissione alle agevolazioni, di altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo di "de minimis", secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006;
⇒ che non è stato avviato il programma di investimento oggetto della presente Domanda di ammissione alle agevolazioni;

CHIEDE

di essere ammesso alle agevolazioni, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 luglio 2009, per la realizzazione di un investimento produttivo così come dettagliato nello Studio di Fattibilità allegato alla presente Domanda di ammissione alle agevolazioni, di cui costituisce parte integrante, dell'importo complessivo previsto pari a Euro migliaia
……………………………………………………………………
da realizzarsi nella seguente regione:

……………………………….

Data ………………………………………

Soggetto Proponente

Timbro e firma (1)

……………………………….

1) Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Il presente Modello di Domanda di ammissione alle agevolazioni, compilato attraverso l'apposita procedura informatica, è trasmesso a mezzo raccomandata con ricevuta d ritorno unitamente alla seguente documentazione:

1. certificato di iscrizione al registro delle imprese, completo di vigenza e corredato della dicitura antimafia di cui all'art.10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252;

2. dichiarazioni concernenti la determinazione della dimensione aziendale (DM MISE 18 aprile 2005 - allegati nn. 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A);

3. documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della domanda;

4. dichiarazione di cui all'articolo 8 del D.P.C.M 23.05.2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n. 106;
5. in merito alla verifica di industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, allegare:

⇒ DSAN rilasciata dall'Organismo di ricerca così come definiti dalla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato n. 2006/C 323/01, nella quale sia attestata la conclusione con esito positivo del programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e siano descritti altresì i contenuti della collaborazione ed i risultati conseguiti, **se** il programma qualificato **(2)**, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, è stato realizzato in collaborazione con Organismi di ricerca;

ovvero

⇒ copia autentica dello specifico atto o provvedimento dell'Amministrazione concedente o altro soggetto dalla stessa incaricato dal quale risulti la data dell'avvenuta completa realizzazione con esito positivo del programma di ricerca o sviluppo agevolato e l'insussistenza di cause tali da comportare la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della norma agevolativa di riferimento, **se** il programma qualificato **(3)**, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, è stato agevolato sulla base delle norme comunitarie, statali e regionali;

ovvero

⇒ apposita perizia tecnica giurata, rilasciata da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, o dei dottori commercialisti, o dei ragionieri e periti commerciali, o dei consulenti del lavoro, o degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei periti industriali, attestante la conclusione con esito positivo del programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi della norma agevolativa di riferimento, la relativa data di ultimazione e l'insussistenza di cause tali da comportarla la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della normativa agevolativa di riferimento, **se** il programma qualificato **(3),** di ricerca

industriale e sviluppo sperimentale, è stato agevolato sulla base delle norme comunitarie, statali e regionali;

ovvero

⇒ DSAN rilasciata dal Legale Rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N. 445/2000, **qualora** la stessa impresa, a seguito della realizzazione del programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, abbia depositato domanda di brevetto per invenzione e abbia almeno ottenuto l'emanazione da parte dell'EPO del Rapporto di Ricerca con esito non negativo prima della presentazione della Domanda di agevolazione.

6. ai fini dell'accesso alla riserva di fondi prevista dall'articolo 1, comma 2 lettera b) del bando:

⇒ copia dell'accordo di collaborazione o del contratto di rete già sottoscritti alla data di presentazione della Domanda di agevolazioni e, limitatamente al contratto di rete, già iscritto nel Registro delle imprese alla medesima data.

(2) Sono considerati qualificati i programmi di ricerca e sviluppo sperimentale per i quali la collaborazione con l'Organismo di ricerca si sia conclusa da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della Domanda di agevolazione di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 luglio 2009

(3) Sono considerati qualificati se completamente realizzati da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della Domanda di agevolazione di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 luglio 2009

ALLEGATO *3*

Descrizione tecnica dell'investimento proposto (all'art.7, comma 5, lett.a)
La descrizione tecnica dell'investimento deve contenere tutti gli elementi atti a permettere la valutazione del programma proposto, sulla base di quanto stabilito nel presente decreto. A questo fine è articolata nelle sezioni di seguito descritte.

Sezione 1: obiettivo dell'investimento
Questa sezione deve descrivere le caratteristiche tecniche e funzionali del programma di investimento in termini di:

- collocazione del programma rispetto alla tipologia di investimento previsto (sviluppo di piccole imprese, industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale, realizzazione di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, definiti con i decreti di cui all'art. 6 del DM 23 luglio 2009, perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale individuati dal Ministro dello Sviluppo Economico con i decreti di cui all'art. 6 del DM 23 luglio 2009);
- specifica tecnica dell'impianto, ampliamento e/o modifica d'impianto che si intende realizzare, attraverso la sua scomposizione in sottosistemi e componenti funzionali (rappresentazione ad albero dell'impianto).

Sezione 2: piano di lavoro
Questa sezione della proposta deve descrivere le modalità di realizzazione tecnica dell'investimento in termini di scomposizione del programma in attività elementari (pacchi di lavoro). Per ciascuna attività devono essere specificati:

- gli eventuali prerequisiti tecnici e/o amministrativi necessari per l'avvio e la realizzazione dell'attività;
- esposizione dei costi delle attività previste, secondo le categorie di spesa di cui all'articolo 5 del decreto;
- i risultati specifici dell'attività;
- il sottosistema o componente dell'impianto, cui contribuisce il pacco di lavoro;
- data di inizio attività e data di fine attività.

Devono essere inoltre specificati:

- pianificazione delle attività elementari, che dettagli e identifichi le relazioni di collegamento logico e definisca una tempistica realistica ed accettabile delle attività e delle relative uscite del programma, con evidenza dei SAL da utilizzare per la verifica dello stato di avanzamento del programma;
- descrizione del lotto funzionale rilasciato per ciascun SAL in termini di sottosistemi e/o componenti del programma di investimento da realizzare e specifica delle modalità di verifica di raggiungimento del SAL;
- identificazione, analisi e modalità di risposta ai rischi e alle criticità di realizzazione del programma.

ALLEGATO *4*

Indice ragionato per la redazione del Business Plan di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b)

La descrizione dell'iniziativa deve contenere tutti gli elementi atti a permettere la valutazione della solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente, la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, sulla base di quanto stabilito nel presente decreto. A questo fine, il business plan è articolato nelle sezioni di seguito descritte.

Sezione 1: Società proponente.
Questa sezione deve descrivere le caratteristiche della società proponente nei termini di seguito riportati:

- *storia dell'azienda e del gruppo di appartenenza*: evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione; struttura organizzativa aziendale;
- *informazioni sulla società*: settore di attività nel quale opera la società con indicazione delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive; mercato di riferimento, andamento storico e previsioni; quota di mercato attuale e prospettive (a medio termine); principali competitor e relative quote di mercato; principali clienti (percentuali sul fatturato) e fornitori; know-how sviluppato dalla Società (brevetti, marchi di proprietà ed eventuali accordi tecnici e/o commerciali), dimensione aziendale;
- *vertice e management aziendale:* indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e relative responsabilità;
- *ubicazione*: ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché di quella oggetto degli investimenti previsti;
- *dati economici e finanziari:* bilanci relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda.

Sezione 2: Programma di investimento.
Questa sezione deve illustrare, ad integrazione della descrizione tecnica riportata nell'allegato 1, le caratteristiche del programma di investimenti proposto nei termini di seguito riportati:

- *caratteristiche del programma:* prospettive e miglioramenti produttivi attesi derivanti dalla realizzazione del programma di investimenti proposto; descrizione delle condizioni di partenza e di quelle successive alla realizzazione degli investimenti; nel caso di realizzazione di innovazioni di prodotto/servizio/processo, descrizione della tecnologia utilizzata prima dell'introduzione dell'innovazione, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che saranno risolti con l'introduzione dell'innovazione;
- *illustrazione del programma:* dettaglio del programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili.

Sezione 3: Mercato di riferimento.
Questa sezione deve descrivere le caratteristiche del mercato di riferimento per il nuovo prodotto/servizio nei termini di seguito riportati:

- *analisi della domanda:* target di clientela cui è destinato prodotto/servizio oggetto del programma proposto; ambito geografico di riferimento del mercato target; dimensione (in volume e valore) del mercato di riferimento, illustrando il trend attuale e prospettico;
- *analisi dell'offerta:* principali competitor per il prodotto/servizio e relative caratteristiche (fatturato, quote di mercato, prezzi di vendita); modalità distributive tipiche del settore e principali canali distributivi; fattori critici di successo nel settore, segnalando quali contraddistinguono i principali operatori;
- *strategia commerciale:* strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di differenziazione del prodotto/processo rispetto alla concorrenza, politica dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni promozionali e pubblicitarie con indicazione dei relativi costi.

Sezione 4: Piano Economico Finanziario.

Questa sezione deve descrivere le caratteristiche economiche e finanziarie del piano previsionale nei termini di seguito riportati:

- *previsioni di vendita e/o capacità produttiva:* previsioni di evoluzione delle vendite in quantità e valore ed indicazione della capacità produttiva a regime;
- *organizzazione dei fattori produttivi e ciclo di produzione:* ciclo produttivo e relativi costi di processo, evidenziando gli eventuali recuperi di efficienza indotti dal nuovo investimento; costi diretti di produzione previsti a regime, per le principali famiglie di prodotto; organizzazione del lavoro, piano occupazionale e costo medio annuo per addetto;
- *mercato delle materie prime:* struttura del mercato delle materie prime, grado di concentrazione dei fornitori, eventuali integrazioni a monte e a valle;
- *analisi dei costi operativi:* principali ipotesi di Piano relativamente alla quantificazione dei costi diretti ed indiretti;
- *piano finanziario:* fonti ipotizzate per la copertura finanziaria degli investimenti; garanzie che la società proponente intende prestare a fronte del mutuo agevolato previsto;
- *risultati attesi:* previsioni economico-finanziarie relative all'esercizio di avvio del programma di investimenti ed ai quattro esercizi successivi.

10A10819

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gentamicina Hexal».

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1674 del 6 agosto 2010

Titolare AIC: HEXAL S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda - Via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano) (codice fiscale 01312320680).

Medicinale: GENTAMICINA HEXAL.

Variazione AIC: A presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea europea del principio attivo: «gentamicin sulphate» da parte di un sito approvato. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 1998-155 Rev 05, come da tabella allegata:

DA:	A:
FUZHOU ANTIBIOTIC GROUP CORPORATION GONG YE ROAD RC-350 002 FUZHOU R0-CEP 1998-155 Rev 01	FUJIAN FUKANG PHARMACEUTICAL Co., Ltd 138 XIANGBAN ROAD TAIJIANG DISTRICT CHINA 350 002 FUZHOU, FUJIAN PROVINCE R1-CEP 1998-155 Rev 05

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 036447011 - «0,1 % crema» tubo 30 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10815

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche allo Statuto dell'ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENAPACL).

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate con condizione le modifiche allo Statuto deliberate dal Comitato dei delegati, nel testo di cui all'allegato A al rogito in data 24 giugno 2008 del dott. Antonio Sgobbo, notaio in Roma (Rep. n. 42.126; Racc. n. 11.800).

10A10816

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Il Pedro Società cooperativa», in Udine e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1632 del 25 agosto 2010 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Il Pedro società cooperativa» con sede in Udine, costituita addì 27 gennaio 2009, per rogito notaio avv. Bruno Panella di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Patrizia Minen, con studio in Udine, via Giusti n. 23.

Contro il presente avviso è possibile proporre ricorso giudiziario al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A10902

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-213) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00